



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2016      Prot. 430/GG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: regolamento incasso quote iscritti

I termini e le modalità di incasso delle quote iscritti che il collegio riscuote insieme alla quota di propria spettanza sono periodicamente oggetto di interpretazioni non univoche da parte dei direttivi dei vari collegi provinciali.

Per questa ragione si è ritenuto non più prorogabile l'emanazione di un regolamento di carattere generale che disciplini le varie fasi procedurali legate ai flussi finanziari delle quote incassate.

Pertanto, nella seduta di consiglio del 27 gennaio è stato approvato il regolamento allegato alla presente che rispecchia sostanzialmente le procedure già normalmente in uso nella maggior parte dei collegi; allo stesso tempo individua le circostanze nelle quali il collegio si trova in condizione di irregolarità nel riversamento delle quote di spettanza del consiglio nazionale.

Il regolamento in oggetto, salvo eventuali osservazioni motivate da far pervenire entro il mese di febbraio, è immediatamente applicabile.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

All.: c.s.

# **Regolamento per il versamento delle quote iscritti di spettanza del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati riscosse tramite i Collegi Provinciali**

## **VISTO**

L'art. 7 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 che prevede che *<< il Consiglio possa, entro i limiti strettamente necessari per coprire le spese dell'ordine e del Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari >>*;

## **VISTO**

L'art. 14 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ultima parte, il quale stabilisce che le Commissioni (ora Consigli Nazionali, v. D. Lgs. Pres. del 21 giugno 1946, n. 6, conv. nella Legge 10 febbraio 1953, n. 73) *<< determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento >>*;

## **VISTO**

l'art. 19 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 che dispone, alla lettera c) che il Collegio determina ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. *<< Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale (leggasi, Consiglio Nazionale), costituita nel modo indicato nell'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 >>*;

## **VISTO**

l'articolo unico della Legge 10 giugno 1978, n. 292 (Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini e collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette), che, nel disciplinare le modalità per la *<< Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli ordini e dei Collegi professionali ... >>* , dispone che

*<<Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ... (omissis)...sono riscossi ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette ... omissis ... >>;*

## **VISTO**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 il Ministro per la giustizia *<< può, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi >>.*

## **VISTA**

la Legge 3 agosto 1949, n. 536 (*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*), che, all' articolo 2 prescrive che:

*<< I contributi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.*

*La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute >>.*

## **CONSIDERATO**

che il Consiglio Nazionale resta l'unico ente che conserva il potere di determinare le necessità finanziarie per il proprio funzionamento, nell'ambito della realizzazione e dei programmi che lo stesso ente ha programmato (nota Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII – 3 febbraio 1978; Circolare 1° marzo 1969 n. 7/54/806 dello stesso Ministero),

al fine di assicurare un quadro omogeneo di comportamento del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nei confronti dei Collegi provinciali dei Periti Industriali,

il Consiglio Nazionale si è determinato a procedere all'emanazione del regolamento che segue, approvato nella seduta di consiglio nazionale del 27 gennaio 2016 con delibera 265/46

### **Art. 1**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito CNPI), ai sensi del Regio Decreto 275/29, D.Lgs. Lgt. 382/44, fissa entro il mese di settembre di ogni anno una quota annuale per la copertura delle spese necessarie al proprio funzionamento per l'anno successivo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. Lgt. 382/44.

### **Art. 2**

Il CNPI comunica entro il mese di settembre di ogni anno ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito Collegi Provinciali) l'importo della quota di propria spettanza per l'anno successivo.

In assenza di comunicazioni sull'importo della quota entro questo termine, per la formulazione dei propri bilanci di previsione, i collegi si potranno provvisoriamente basare sulla quota fissata per l'anno precedente.

Con la stessa comunicazione il CNPI richiede ai Collegi Provinciali la comunicazione del numero degli iscritti presunti di competenza per l'anno successivo con la suddivisione tra le varie tipologie (iscritti, neo iscritti, iscritti sospesi per morosità).

La predetta comunicazione da parte dei Collegi Provinciali deve pervenire al CNPI entro la fine dell'anno.

### **Art. 3**

I Collegi Provinciali possono comunicare nel corso dell'anno variazioni del numero degli iscritti, compresi gli iscritti che non hanno ancora pagato la quota per l'anno in corso.

Le quote afferenti a questi ultimi possono essere detratte dalla cifra da versare al CNPI in via provvisoria.

#### **Art. 4**

Il 30 Giugno di ogni anno i Collegi Provinciali corrispondono al CNPI il 60% dell'importo delle quote dovute, calcolato in base al numero degli iscritti comunicati, a titolo di acconto. Il saldo delle quote, con gli aggiustamenti di cui all'art. 3, dovrà avvenire entro il mese di Settembre di ogni anno.

#### **Art. 5**

La detrazione per l'anno in corso della quota dell'iscritto che non ha provveduto al pagamento si considera correttamente effettuata se il Collegio Provinciale provvede ad avviare il relativo accertamento della morosità, osservate le forme del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al CNPI, ovvero, se siano iniziate e documentate, le procedure di recupero delle quote da parte degli enti delegati all'incasso.

#### **Art. 6**

Per gli iscritti sospesi dall'Albo per morosità non è dovuta la quota di spettanza del CNPI a partire dall'anno della imposizione della sanzione, ma, qualora siano successivamente sanate posizioni individuali attraverso il pagamento delle relative quote di iscrizione, la parte di spettanza del CNPI dovrà essere comunicata e versata.

Nel protrarsi della condizione di morosità, il collegio dovrà annualmente attivarsi per verificare la situazione di reperibilità e di esistenza dell'iscritto ai fini del mantenimento dell'iscrizione. In presenza delle condizioni previste dalla legge in ordine alla cancellazione, si dovrà provvedere senza indugio.

#### **Art. 7**

Il CNPI produrrà note di sollecito ai collegi, rappresentando la posizione contabile di pertinenza di ciascun Collegio, senza la necessità di una delibera consiliare, con le seguenti scadenze:

- 1) trascorsi 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI invierà un primo sollecito;
- 2) trascorsi ulteriori 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI invierà un secondo sollecito a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento;

3) trascorsi ulteriori 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI attiverà le procedure di recupero e commissariamento del Collegio, previa comunicazione di messa in mora a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

In conseguenza di mancato riscontro da parte del Collegio, il CNPI valuterà l'adozione di ogni ulteriore provvedimento previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente.

#### **Art. 8**

La comunicazione della costituzione in mora, di cui al punto 3 dell'art. 7 del presente regolamento, vale quale accertamento della mancata regolarità contributiva del Collegio Provinciale riguardo i versamenti dovuti al CNPI e, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti dei Collegi, costituisce la condizione che farà perdere il diritto di voto per le relative deliberazioni in tale sede.

#### **Art. 9**

Fino al 31 dicembre 2017, i termini previsti dall'articolo 7, sono raddoppiati.

#### **Art. 10**

In via transitoria, il diritto di voto in Assemblea dei Presidenti si considera non esercitabile per i Collegi Provinciali, che, al 1° marzo 2016, hanno maturato morosità pregresse di importo superiore, oltre all'anno corrente, al valore di un anno di quote, calcolato tenendo conto del numero di iscritti dichiarato per l'anno in corso e dell'importo della quota corrente.

#### **Art. 11**

La disposizione, di cui all'articolo precedente, non si applica ai Collegi Provinciali, che entro il 1° marzo 2016, abbiano sottoscritto piani di rientro concordati ed approvati dal CNPI.

#### **Art. 12**

Il mancato pagamento da parte del Collegio Provinciale di una frazione del piano di rientro del dovuto, trascorsi 30 giorni dalla scadenza concordata, farà rientrare il Collegio nella situazione prevista all'art. 8, ultimo periodo, del presente regolamento.